

24 DICEMBRE 2012

Alla DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE DEL PIEMONTE

Oggetto: richiesta di parere preventivo ai sensi dell'art. 11, L. n. 212/2000.

La Federazione Sovrazonale Piemonte 6 - Piemonte Sud Est S.c.a r.l.

con sede legale in Casale Monferrato, Viale Giolitti, n. 2, C.A.P. 15033, Cod. fisc. e P. Iva 02369190067, nella persona del suo legale rappresentante signor Mario PASINO - nato a Solero (AL), il 03.09.1944, Cod. fisc. PSNMRA44P03I798H - e rappresentata, nel presente procedimento, dal Dott. Andrea MARENGO, Dottore Commercialista, come da delega in calce al presente atto, presso lo studio del quale in Bra, Via Vittorio Emanuele II, n. 196, C.A.P. 12042, elegge domicilio - ai fini del presente procedimento (riferimenti: Tel. 0172/425482, 426241, 430594 - fax 0172/415973 - e-mail: al.marengo@tin.it),

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large 'P', a vertical line, and a horizontal line with a downward arrow.

PREMESSO

- Che in data 16 maggio 2012 è stata costituita la Società consortile a Responsabilità limitata denominata "Federazione Sovrazonale Piemonte 6 - Piemonte Sud Est S.c.a r.l.",

- Che la anzidetta costituzione è avvenuta in forza e per effetto della Legge Regionale 28 marzo 2012, n. 3 che ha stabilito l'obbligo per tutte le Aziende sanitarie regionali (di seguito anche ASR oppure aziende socie oppure aziende consorziate) di adesione alla nuova costituenda società consortile come si evince dai due capoversi del 3° comma dell'art. 2 che di seguito si riportano:

"1. Al fine di promuovere il passaggio del servizio sanitario regionale da una fase caratterizzata dalla centralità aziendale e da logiche competitive ad una nuova fase orientata alla cooperazione interaziendale ed alla realizzazione di reti integrate di offerta, anche a livello interprovinciale, conseguendo, in tal modo, il massimo livello possibile di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, con le stesse modalità di cui all'articolo 20 comma 2, sono costituite le Federazioni Sovrazonali, di seguito denominate FS.

2. La FS, a cui aderiscono tutte le aziende sanitarie regionali dell'area sovrazonale, è una nuova società consortile a responsabilità limitata di diritto privato.",

- Che la L.R. 3/12 attribuisce precise specifiche funzioni alle Federazioni Sovrazonali, ed in particolare, sempre nel richiamato comma 3° dell'art. 2,

"3. Alla FS sono attribuite, progressivamente ed in tempi successivi, secondo i principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia, le funzioni di:

a) piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari;

b) gestione del materiale, dei magazzini e della logistica;

c) sviluppo e gestione delle reti informative e digitalizzazione del sistema;

d) gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti e alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali;

- e) programmazione degli investimenti e valutazione delle tecnologie sanitarie, in coerenza con gli indirizzi regionali;
- f) gestione del patrimonio tecnologico per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, acquisizione, riallocazione e dismissione (HTA e HTM);
- g) gestione e organizzazione dei centri di prenotazione;
- h) gestione degli affari legali."

- Che in forza delle disposizioni di Legge le Aziende sanitarie regionali devono trasferire la gestione delle funzioni che risultano demandate alla Federazione Sovrazonale cui, per legge, aderiscono,

- Che la Legge Regionale 3/12 definisce le Federazioni anche negli aspetti operativi e di governance. In particolare la Legge stabilisce:

- La gestione per obiettivi delle FS e la competenza della Giunta Regionale nella individuazione degli stessi obiettivi nonché nel relativo monitoraggio della attività intrapresa dalle FS (Art. 2, c. 5),

- La composizione degli organi delle FS, che sono:
 - a) l'Assemblea consortile, costituita dai direttori generali delle aziende sanitarie consorziate;
 - b) l'Amministratore unico, nominato dall'Assemblea consortile su designazione del Presidente della Giunta regionale;
 - c) il Collegio sindacale, nominato dall'Assemblea consortile (Art. 2, c. 6),

- Che la L.R. 3/12 stabilisce per la Assemblea dei soci, L'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale la composizione, il ruolo e anche l'onere ai commi 7, 8 e 9 dell'Art.2:

"7. L'Assemblea consortile è costituita dai soci della FS. I soci sono le aziende sanitarie dell'area, ciascuna delle quali ha quota paritaria di partecipazione. La quota non è trasferibile a terzi. I soci consorziati si obbligano a conferire alla FS, attraverso appositi accordi contrattuali, le funzioni operative previste dal comma 3, nonché a collaborare al conseguimento degli scopi consortili, anche mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche, le capacità professionali e i mezzi necessari. I soci hanno l'obbligo di versare contributi per il funzionamento della FS, ai sensi degli articoli 2615ter, 2472 e seguenti del codice civile.

8. L'Amministratore unico ha la responsabilità organizzativa e gestionale della FS, ne assume la rappresentanza legale e definisce entro trenta giorni dalla nomina lo statuto dell'ente che, sentita la commissione consiliare competente, è approvato dalla Giunta regionale nei successivi trenta giorni.

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento della FS, nonché i criteri relativi all'entità dei contributi versati dalle aziende sanitarie alla FS. L'incarico ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato. Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno ed esclusivo. Qualora l'Amministratore unico sia dipendente pubblico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i.

9. Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dall'Assemblea consortile fra i componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali afferenti alla FS senza oneri aggiuntivi per quest'ultima. Il Collegio dura in carica per lo stesso periodo del mandato dell'Amministratore unico ed è rinnovabile. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono quelli previsti per il Collegio dei revisori delle aziende sanitarie regionali in quanto compatibili."

La impostazione data necessita, ai fini che qui interessano, di alcune sottolineature.

La Legge dispone:

- l'obbligo delle Aziende ad aderire alla federazione che quindi in ciò può assimilarsi in un consorzio obbligatorio anche con il conseguente divieto, di fatto, di recesso,
- la distribuzione paritetica delle quote di partecipazione al capitale sociale,
- la intrasferibilità delle quote,
- l'obbligo, in capo alle Aziende sanitarie, al versamento di contributi finalizzati alla gestione delle FS.

Ed inoltre prevede la approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto delle FS e, per quanto riguarda la posizione dell'Amministratore Unico, la durata e natura dell'incarico e l'esclusività del rapporto di lavoro.

In merito al Collegio Sindacale si dice della sua composizione e della scelta dei componenti tra coloro che sono parte dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie nonché della circostanza che non si prevede compenso per l'esercizio delle funzioni in seno alla FS,

-
- Che la Federazione non può disporre di personale proprio ma si avvale di personale assegnato funzionalmente dalle Aziende socie pur rimanendo incardinato, sia per quanto riguarda lo stato giuridico sia per quanto attiene al trattamento economico, nell'Ente di provenienza,

CONSIDERAZIONI

Al fine di inquadrare correttamente la natura e la missione aziendale delle FS si riassumono concetti emersi in premessa e si forniscono alcune ulteriori considerazioni che sono opportune ai fini che qui interessano.

1. Le FS sono costituite ai sensi della Legge Regionale del Piemonte n. 3/2012.
2. Le FS sono società consortili con attività interna (punto 4 atto costitutivo). Si tratta di società che operano in regime di house providing e che sono, pertanto, soggette al controllo analogo esercitato dai soci (art. 7 statuto sociale).
3. Le FS sono soggette alla Giunta Regionale in termini di indirizzo, vigilanza e programmazione (punto 4 atto costitutivo).
4. Le Aziende socie, tenute per Legge alla costituzione e quindi alla partecipazione nelle FS, hanno obbligo di trasferire alla società consortile le funzioni operative indicate nella Legge e richiamate nell'art. 2 dello Statuto sociale della FS.
5. Le Aziende socie, per rendere possibile alla FS lo svolgimento delle attività di competenza, devono attribuire alla stessa FS le necessarie risorse in termini di personale, tramite l'istituto dell'assegnazione funzionale, di mezzi e tecnologie. Infatti, data la finalità delle Legge istitutiva che mira ad ottenere economie a favore del sistema sanitario regionale, la gestione delle FS avviene tramite il trasferimento di risorse.
6. Le FS perseguono il pareggio di bilancio con la possibilità di deliberare a favore delle aziende socie ristorni e rimborsi (art. 23 dello statuto).
7. Le FS hanno lo schema societario tipico della società consortile a responsabilità limitata, del tutto regolato dal codice civile, ma sono società a partecipazione totalmente pubblica, essendo socie le varie aziende sanitarie appartenenti ad una determinata area, che sono certamente enti pubblici. Si tratta di società consortile

insomma completamente partecipata da enti pubblici. Il legislatore frequentemente utilizza schemi appartenenti tradizionalmente al diritto privato, allorquando deve introdurre nuovi enti per le ragioni operative e gestionali più varie. Così, invece di realizzare e codificare ex novo la sua struttura interna, il suo apparato gestionale e funzionale, insomma i meccanismi di diritto che ne formano la struttura, il legislatore adotta forme giuridiche tipiche, come tali in tutto già codificate, anche se tradizionalmente appartenenti all'ambito del diritto privato, quali sono appunto le società, abbiano esse la forma della società di capitali ovvero più specificamente della società consortile, pur sempre di capitali. Ciò constatato ai fini dello stabilire se un ente, un organismo, un apparato di diritto insomma, sia pubblico o meno, è inutile soffermarsi sul suo schema costitutivo, magari tipicamente societario, rileva invece esclusivamente il fatto che l'ente in questione disponga dei requisiti delineati nel D.Lgs.163 / 2006, quindi rileva la sua composizione e le sue finalità. Le Federazioni Sovrazionali sono in tutto società di diritto pubblico, dunque enti pubblici.

A riprova. Le FS soddisfano i requisiti per la loro iscrizione negli elenchi degli enti pubblici corrispondendo alla descrizione che ne dà il comma 26 dell'art.3 del D.Lgs.163/2006 che di seguito si riporta:

“L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.”

8. Il rapporto tra la FS e le Aziende socie è disciplinato da un accordo contrattuale che è stato impostato, in forma di regolamento, da parte della Regione. Pertanto detto rapporto non è affidato alla libera determinazione della singola FS con le Aziende che ne fanno parte ma, invece, prestabilito in maniera uniforme a tutte le FS.

9. Le FS al momento dell'affidamento a terzi di attività contrattuale, saranno disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 30 Aprile 2009, n. 2765).
10. Le finalità delle FS, evidentemente non lucrative, sono rappresentate dal supportare l'attività istituzionale dei soci che non è attività né lucrativa, né commerciale, né industriale.
11. Il sistema di rapporti di scambio tra le FS e le Aziende socie comporta l'insorgere di una serie di flussi economici in entrambe le direzioni. Comporta il ribaltamento dei costi da parte delle Aziende socie nei confronti della FS tramite fatturazione dei medesimi. Comporta il riconoscimento dei compensi a copertura dei costi sostenuti con emissione di fattura da parte della FS nei confronti della Azienda che ha beneficiato dello specifico servizio. E' prevista inoltre, per lo svolgimento dell'attività consortile, l'erogazione da parte delle Aziende socie di contributi. Infatti lo statuto sociale, art. 6 rubricato "Obblighi dei soci", testualmente recita "I soci hanno obbligo di ... versare i contributi per il funzionamento della società ai sensi dell'art. 2615 ter C.C."

RILEVATO

Che le FS operano tramite mandato con rappresentanza delle aziende socie, ne deriva che si trovano a rappresentare i propri soci nei confronti dei terzi fornitori di beni e servizi. Ogni impegno ed obbligazione che viene assunto nei confronti delle economie esterne vede come obbligato il medesimo socio o la pluralità di soci che in detto contesto la società consortile abbia rappresentato.

In pratica le fatture vengono emesse dai fornitori direttamente all'indirizzo del/dei socio/i e da questi andranno pagate.

La proprietà del bene non è, nemmeno temporaneamente, in capo alla società consortile.

La società non si espone finanziariamente per il soddisfacimento del debito con conseguente vantaggio dal punto di vista delle implicazioni che altrimenti prevedibilmente deriverebbero alla FS da un considerevole indebitamento nei confronti del sistema dei fornitori e/o creditizio.

Un esempio. Nel caso di acquisto di beni per tutte le Aziende socie non si ha una gestione di risorse in capo alla FS con successivo smistamento alle singole Aziende come nel caso di un magazzino centralizzato di prodotti. Si ha, invece, all'interno di una struttura condivisa, una pluralità di magazzini di proprietà delle rispettive aziende.

Data la finalità consortile della centralizzazione delle procedure di acquisto si determina la condizione per il passaggio di quote di prodotti da una Azienda ad un'altra quando si abbia, da una parte, un'eccedenza di materiale e, dall'altra, una carenza. Questo passaggio determina un obbligo di fatturazione tra una azienda ed un'altra che non riguarda, però la FS.

Questa impostazione permette di mantenere al fornitore esterno la facoltà di differire la esigibilità dell'IVA al momento dell'incasso della fattura in forza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 D.P.R. 633/72.

Occorre quindi comporre una valutazione del trattamento fiscale in materia di IVA cui sottoporre i passaggi di prestazioni e beni più sopra richiamati.

Occorre inoltre determinare il trattamento IVA cui sottoporre i contributi cui le Aziende socie sono tenute nei confronti delle FS.

A questo proposito occorre determinare la natura di detti "contributi".

Questi contributi spettano alle FS in forza dell'art. 6 dello statuto sociale che prevede:

" I soci hanno l'obbligo di adempiere nel trasferimento delle risorse richieste dalla Società nonché versare i contributi per il funzionamento della Società, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C.".

Dette somme vengono erogate nel corso dell'esercizio "per il funzionamento della Società" con ciò intendendosi che dette somme sono finalizzate a fornire il necessario sostegno finanziario alla attività sociale.

Le FS svolgeranno attività per le ASR loro socie e si vedranno riconoscere un compenso di dette attività pari al costo sostenuto. In detto contesto i contributi rappresentano una mera anticipazione finanziaria. Si tratta pertanto di acconti.

Andranno considerati ricavi a mano a mano che le FS procureranno di sviluppare attività a favore delle aziende socie.

Gli articoli della legge IVA da considerare sono l'art. 4 e l'art. 10.

Art.4 D.P.R. 633/72

La norma identifica le attività commerciali richiamando il Codice Civile agli artt. 2135 e 2195 e distingue tra i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente attività commerciali o agricole dai soggetti che non esercitano dette attività in via esclusiva o prevalente.

Nel primo caso le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono da ritenersi sempre da assoggettare ad imposta. Nel secondo caso l'assoggettamento ad IVA si ha solo quando l'ente svolga attività commerciale.

Il caso del consorzio, che qui interessa, è previsto al comma 4 dell'articolo in esame:

"Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto,

Art. 10 D.P.R. 622/72

Il comma 261 dell'art. 1, lett. b della Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha aggiunto il comma 2 all'art. 10 della Legge IVA.

Si legge:

"Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19 bis, ..., sia stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai precedenti consorzi e società non superino i costi imputati alle prestazioni stesse."

Commento al comma 2° dell'art. 10.

1. L'esenzione riguarda solo le prestazioni di servizi e non invece le cessioni di beni,

2. Occorre che i corrispettivi riconosciuti alla società consortile siano limitati alla sola copertura dei costi dalla medesima sostenuti. Sul punto si riporta quanto in proposito contenuto nella Circ. n. 23/E dell'8 maggio 2009 – Agenzia delle Entrate: "In particolare, analogamente a quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 133 del 1999, il secondo comma dell'art. 10 in esame, richiede che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci non siano superiori ai costi imputabili alle prestazioni di servizi ricevute.

Per la verifica di tale condizione si rinvia alle indicazioni già fornite in relazione alla precedente normativa con la risoluzione n. 203 del 2001. In tale occasione, con riferimento all'ipotesi in cui il consorzio rende servizi sia ai consorziati che ai terzi, sono stati individuati, attraverso una formula matematica, i criteri per individuare, tra le spese di carattere generale riferibili indistintamente ai soggetti terzi e ai soci, il costo da addebitare a questi ultimi per poterlo comparare con l'ammontare dei corrispettivi dovuti dai medesimi."

Detta risoluzione indica il principio secondo il quale le spese generali vanno attribuite in proporzione all'entità dei corrispettivi sviluppati nei confronti dei diversi soci (la risoluzione tratta, per la verità, anche della presenza di fatturato sviluppato nei confronti di soggetti diversi dai soci ma, ai fini che qui interessano, si deve trarre il principio generale che presiede al ribaltamento delle spese generali) ovvero in proporzione ai costi diretti sostenuti nei confronti dei diversi soci.

3. La società consortile deve essere costituita tra soggetti che presentino nel triennio precedente una percentuale di detrazione d'imposta non superiore al 10%.
4. La società può svolgere, oltre alle operazioni esenti, anche operazioni imponibili purché queste ultime non superino il 50% del volume d'affari complessivo.

Ora, al di là della estesa descrizione dello scopo sociale delle FS riportato nelle premesse, si consideri che dette società consortili si trovano sostanzialmente ad occuparsi di procedere, per conto delle Aziende socie, ad indire e gestire gare per affidare sia prestazioni di servizi sia forniture di beni a favore delle stesse Aziende sanitarie.

Componendo schematicamente e riassuntivamente si possono rappresentare le seguenti situazioni.

I Fornitori esterni di beni e servizi, Individuati dalla FS a seguito di gara, emettono fattura alle Aziende sanitarie soggetta ad IVA. L'imposta diviene soggettivamente indetraibile dato che le Aziende sanitarie operano in regime di esenzione.

Le prestazioni svolte dalla FS vengono fatturate alle Aziende, comunque con il criterio del mero ribaltamento dei costi imposto, quando non dalla normativa fiscale, dalla natura dell'Ente e dallo statuto sociale.

Detta fatturazione da parte della FS nei confronti delle Aziende sanitarie risente della qualifica che si dà dell'attività svolta.

Se si ritiene l'attività non rivesta le caratteristiche di attività commerciale, la fatturazione sarà effettuata fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 633/72.

Se si ritiene invece la attività sia commerciale, la fatturazione dovrà avvenire in esenzione ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72.

Il trattamento da riservare ai contributi riconosciuti dalle Aziende sanitarie alla FS, avendo, come detto, la natura di acconto, segue il medesimo criterio delle prestazioni.

IMPLICAZIONI AI FINI IRAP

Considerando sussistano i presupposti per considerare commerciale la attività della FS la determinazione dell'IRAP prevede quale base imponibile quella del valore della produzione, come identificato appunto dalla normativa IRAP, cui si applica la aliquota di imposta del 3,9%.

Il personale dipendente delle ASR verrebbe, secondo le necessità operative, assegnato all'attività in seno alla FS pur rimanendo incardinato contrattualmente alla azienda di provenienza.

Ciò determina l'esercizio della rivalsa nei confronti della FS da parte delle ASR dei relativi oneri. Gli importi così addebitati si considererebbero, in capo alla FS, costi relativi al personale e come tali non sarebbero, ai fini che qui interessano, ammessi in deduzione.

Di fatto la parte assolutamente prevalente della base imponibile IRAP in capo alla FS sarebbe determinata, appunto, dal costo del personale dipendente addebitato dalle ASR e sconterebbe la aliquota del 3,9%.

Le ASR determinano la base imponibile IRAP secondo il criterio retributivo con la precisazione che applicano il criterio "di cassa" proprio degli Enti pubblici e delle amministrazioni dello Stato (art. 10 bis D.Lgs. 446/97) infatti assumono le retribuzioni erogate al personale dipendente anziché quelle spettanti.

Applicano la aliquota dell'8,5%.

Di fatto, se si prescinde dal criterio "di cassa" rispetto a quello "di competenza" che spetta comunque alla FS, la base imponibile è in entrambi i casi sostanzialmente simile e riconducibile al costo del personale dipendente. Infatti i costi di altra natura in capo alla FS sarebbero molto ridotti rispetto a quello del personale.

La differenza sostanziale si avrebbe nell'aliquota dell'imposta.

Viceversa, ritenendo la attività della FS non abbia natura commerciale, la stessa dovrebbe determinare la base imponibile secondo il criterio retributivo e applicare l' aliquota dell'8,5%. La medesima base imponibile si sposterebbe dalle ASR alla FS mantenendo inalterata la aliquota da applicare, che appunto rimarrebbe all'8,5%.

In questo caso occorre considerare che, pur assunto quanto alla Risoluzione n. 2/DPF del 12 febbraio 2008, che si recita

"Costituisce, infatti, principio immanente nel sistema IRAP, che il costo del lavoro deve "incidere", in termini di indeducibilità - ovvero di tassazione, nel caso di base imponibile determinata con il metodo retributivo - sul soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta la prestazione lavorativa che concorre alla realizzazione del valore della produzione",

ragioni di ordine pratico suggerirebbero una deroga nel caso in questione.

Infatti sia per la corretta determinazione dell'imposta dovuta sia per l'esercizio da parte della Amministrazione finanziaria dell'attività di controllo sarebbe auspicabile mantenere in capo alle ASR la obbligazione IRAP.

Si pensi al caso, possibile e attuale, dell'ulteriore complicazione data dalla ASR che partecipi in due diverse federazioni! Il mantenimento in capo alla ASR dell'obbligazione tributaria IRAP rappresenta un'evidente semplificazione a tutto vantaggio della garanzia del corretto adempimento.

QUESITO

Il quesito verte sulla definizione dell'attività della FS quale attività commerciale oppure non commerciale stante l'ambito operativo come sopra descritto.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. n. 212/2000 si richiede parere riguardo alla applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle aziende socie, in sede di fatturazione, dell'art. 4 D.P.R. 633/72 (ravvisandosi la non commercialità) ovvero dell'art. 10 comma 2 D.P.R. 633/72 ed inoltre se si debba determinare l'imposta IRAP dovuta con il criterio retributivo ovvero in base al valore della produzione come identificato appunto dalla normativa IRAP.

SOLUZIONE PROPOSTA

La Federazione Sovrazonale Piemonte 6 - Piemonte Sud Est S.c.a r.l. è totalmente partecipata da Aziende sanitarie che hanno quale scopo sociale la tutela della salute e le attività assistenziali. Queste delegano alla FS attività direttamente afferenti le proprie finalità istituzionali, come possono essere le attività di approvvigionamento di beni e servizi indispensabili al perseguimento dell'oggetto sociale. Dette attività, strumentali all'attività istituzionale non commerciale delle Aziende sanitarie, vengono svolte da una società che è un ente di diritto pubblico la cui costituzione e finalità è stabilita in forza della Legge infra indicata, senza alcuno scopo di lucro ma destinata statutariamente al pareggio del bilancio tramite la mera copertura dei costi. In questo contesto la attività svolta dalla FS a favore delle Aziende sanitarie consorziate deve ritenersi non commerciale.

Da ciò deriva che la fatturazione da parte della FS nei confronti delle Aziende consorziate dovrà avvenire, fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72, con le implicite conseguenze in termini di detraibilità dell'imposta sugli acquisti da parte della FS.

Deriva inoltre che, ai fini IRAP, la base imponibile debba essere determinata secondo il criterio retributivo, che attiene agli enti non commerciali, e pertanto senza riduzione di aliquota rispetto alla situazione in essere presso le ASR.

Il calcolo ed il versamento dell'IRAP potrà essere operato dalle stesse ASR di provenienza del personale distaccato ovvero, in base ad apposita convenzione da definirsi tra le parti, dalla FS con ribaltamento del relativo costo del personale, rispettivamente al lordo o al netto del carico IRAP.

Alessandria, 29. XI. 2012

Firma del legale rappresentante della società

Dott. Mario PASINO

Firma del difensore e domiciliatario

Dott. Andrea MARENGO

Si allega:

Legge Regionale 3/2012

Statuto della Federazione Sovrazonale

Visura camerale

Parere del Ministero della salute al quesito posto dalla Regione Piemonte.

Il sottoscritto signor Mario PASINO, nato a Solero (AL), il 03.09.1944, Cod. fisc. PSNMRA44P03I798H - nella qualità di rappresentante della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 - Piemonte Sud Est S.c.a r.l., con sede in Casale Monferrato, Viale Giolitti, n. 2, C.A.P. 15033, Cod. fisc. e P. Iva 02369190067 - iscritta presso il Registro delle Imprese di Alessandria, al n. 02369190067,

DELEGA

Il Dott. Andrea MARENGO, Dottore Commercialista, a rappresentare la società nel presente procedimento di interpello, eleggendo domicilio presso il suo studio in Bra, Via Vittorio Emanuele II, n. 196, C.A.P. 12042- e conferendogli i più ampi poteri previsti dalla legge.

Alessandria, 29.11.2012

Firma del legale rappresentante della società

Dott. Mario PASINO

è autentica

Firma del difensore e domiciliatario

Dott. Andrea MARENGO